



*Città di Castenaso*

AREA TECNICA PATRIMONIO

U.O. SERVIZI AMBIENTALI

### **ORDINANZA SINDACALE N. 2 / 2023**

**OGGETTO: PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 12 APRILE 2023**

#### **IL SINDACO**

PREMESSO che:

- il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, come previsto dal Piano per il contenimento dei consumi di gas naturale, in tema di accensione degli impianti termici, stabilisce la riduzione del periodo di accensione degli impianti posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.
- il Comune di Castenaso è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, pertanto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022 l'attivazione degli impianti di riscaldamento è di norma consentita dal 22 ottobre al 7 aprile, per un massimo di 13 ore al giorno tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

PRESO ATTO che:

- l'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che: "in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili";
- l'art. 6 del D.M. n. 383 del 6/10/2022, prevede che in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Richiamato il regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari", emanato a norma dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. ed in conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al d.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;

CONSIDERATO che:

- sebbene il suddetto contesto normativo evidenzi la finalità del conseguimento della massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda anche attraverso la limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici, tuttavia permangono condizioni meteo caratterizzate da temperature minime inferiori alla media stagionale, come registrate dalle stazioni meteorologiche di ARPAE Emilia-Romagna;
- obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

RITENUTO che ricorrano le condizioni per permettere una proroga del termine previsto (07 aprile 2023) dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento a partire dalla data odierna fino al 12.04.2023, nel rispetto dei limiti del D.M. n. 383 del 6/10/2022;

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 e l'art. 12 dell'Allegato 1 del Regolamento Regionale 3 aprile 2017 N. 1;

### **ORDINA**

dalla data odierna fino al 12/04/2023 compreso, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 6 ore giornaliere. Invita la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di 19°C.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

### **INFORMA**

- che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo

- Pretorio;-che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i.,
- l'Amministrazione competente è il Comune di Castenaso – Servizio Ambiente nella persona del responsabile di Area.

### **DISPONE**

che della presente ordinanza, oltre all'affissione in Albo pretorio secondo i termini stabiliti dalla vigente legislazione, sia data la più ampia diffusione alla Cittadinanza attraverso i canali istituzionali.

Li, 07/04/2023

IL SINDACO  
GUBELLINI CARLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)